

PABLO GEFAELL<sup>1</sup>

## DISCIPLINA MATRIMONIALE NEL CCEO

SOMMARIO: *Introduzione.* Diversi approcci al matrimonio in genere nel CIC e nel CCEO. A) Approccio personalista versus approccio contrattualista. B) Il consenso e il ministro del sacramento del matrimonio. 2. Differenza tra il diritto matrimoniale latino e quello orientale. A) Gli impedimenti matrimoniali: i) gli impedimenti in genere; ii) gli impedimenti in specie. B) Il consenso matrimoniale. C) Forma canonico del matrimonio: i) La benedizione sacerdotale; ii) Delegazione e competenza; iii) Forma straordinaria; iv) Matrimoni senza forma canonica; v) I matrimoni misti con gli ortodossi; vi) Abbandono formale della Chiesa cattolica. 3. Le leggi che regolano il matrimonio.

### *Introduzione*

In queste pagine tenterò di presentare la disciplina matrimoniale contenuta nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali del 1990 (CCEO). Ovviamente, in questo breve scritto non posso trattare di tutti i dettagli della normativa sul matrimonio, ma indicherò sommariamente le differenze più significative riguardo la parallela disciplina latina del Codice di Diritto Canonico del 1983 (CIC), indicando pure i più recenti sviluppi normativi.

### 1. *Diversi approcci al matrimonio in genere nel CIC e nel CCEO*

#### A) Approccio personalista versus approccio contrattualista

Nel CIC la disciplina sul matrimonio si trova nel Libro IV, Parte I, Titolo VII. Come si può constatare da una prima lettura dei canoni, il corrispondente Titolo XVI, capitolo 7 del CCEO, sul matrimonio, evita sempre i termini di sapore contrattuale, e perciò le espressioni “contratto”, “contrarre matrimonio”, “contraenti”, ecc., sono sostituite con

---

<sup>1</sup> Professore Ordinario di Diritto Canonico Orientale, Pontificia Università della Santa Croce

“matrimonio”, “celebrare il matrimonio”, “sposi”, ecc., e questa è stata una scelta positivamente voluta<sup>2</sup>.

B) Il consenso matrimoniale e il ministro del sacramento del matrimonio

Come si sa, la spiegazione sul ministro del sacramento del matrimonio apparsa nel n. 1623 del Catechismo della Chiesa cattolica (CCC) nella sua prima versione del 1992 (in lingua vernacola) è stata poi cambiata nel relativo testo ufficiale latino del 1997. Infatti, nella prima edizione del 1992, il CCC n. 1623 diceva:

«Nella Chiesa latina, si considera abitualmente che sono gli sposi, come ministri della grazia di Cristo, a conferirsi mutuamente il sacramento del Matrimonio esprimendo davanti alla Chiesa il loro consenso. Nelle liturgie orientali, il ministro del sacramento (chiamato «Incoronazione») è il presbitero o il vescovo che, dopo aver ricevuto il reciproco consenso degli sposi, incorona successivamente lo sposo e la sposa in segno dell'alleanza matrimoniale».

Invece ora il n. 1623 nel CCC, nella versione ufficiale del 1997, dice:

Secondo la tradizione latina, sono gli sposi, come ministri della grazia di Cristo, a conferirsi mutuamente il sacramento del Matrimonio esprimendo davanti alla Chiesa il loro consenso. Nelle tradizioni delle Chiese Orientali, i sacerdoti – Vescovi o presbiteri – sono testimoni del reciproco consenso scambiato tra gli sposi, ma anche la loro benedizione è necessaria per la validità del sacramento.

Tale cambiamento è stato deciso per non compromettere l'unità della dottrina sul ministro del sacramento del matrimonio. Secondo la teologia cattolica, sviluppata prevalentemente in Occidente, i ministri sono gli stessi sposi, mentre il sacerdote è soltanto un testimone qualificato del loro consenso matrimoniale. Invece, la spiegazione teologica offerta dalle Chiese ortodosse (cioè, non cattoliche) indica il sacerdote come unico ministro del sacramento, che benedice l'interscambio dei consensi degli sposi. La prima versione non ufficiale del CCC raccoglieva questa diversità di vedute (tra cattolici ed ortodossi), ma la correzione operata nella versione ufficiale del catechismo vuole evitare l'inadeguata duplicità di dottrina teologica sul ministro di un sacramento, mentre ammette la diversità disciplinare nelle Chiese orientali cattoliche, che – come gli ortodossi – richiedono la benedizione del sacerdote per la validità del matrimonio<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. «Nuntia» 8 (1979), p. 4; 10 (1980), p. 12.

<sup>3</sup> Su questo argomento cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *Los ministros del sacramento del matrimonio según la edición típica latina del Catechismo de la Iglesia Católica*, in P.J. VILADRICH, J. ESCRIVÁ-

In Oriente la benedizione fu richiesta *ad validitatem* soltanto parecchi secoli dopo l'istituzione del sacramento del matrimonio da parte di Nostro Signore Gesù Cristo. Per esempio, nella Chiesa bizantina è stata introdotta nell'anno 863 con la Novella 89 dell'imperatore Leone VI il filosofo<sup>4</sup>. Quindi, se precedentemente la benedizione non veniva richiesta per la validità vuol dire che nei primi secoli il sacerdote non era considerato ministro del sacramento.

Inoltre, la validità della forma straordinaria del matrimonio (senza alcuna benedizione del sacerdote), esistente sia in Oriente che in Occidente, mette ancora una volta in discussione l'ipotesi del sacerdote come ministro del sacramento<sup>5</sup>. In questi casi anche le Chiese ortodosse riconoscono la validità dei matrimoni celebrati senza benedizione sacerdotale, ma non li considerano matrimoni sacramentali: tuttavia ciò non può essere condiviso dalla teologia cattolica, che afferma l'inseparabilità tra matrimonio naturale e matrimonio sacramentale se celebrato tra due battezzati<sup>6</sup>.

Forse si potrebbe affermare che, non tanto il sacerdote, ma più in genere il rappresentante della Chiesa nel riconoscere il matrimonio forma parte necessaria perché esista un vero matrimonio sacramentale. Visto che il matrimonio (anche quello naturale) non è una vicenda privata tra i coniugi, bensì un fatto sociale che deve essere celebrato e accolto dalla società (questa è una distinzione importante tra l'unione di fatto e il matrimonio), l'intervento del rappresentante della società è essenziale per la realizzazione di un vero matrimonio. Perciò, giacché il matrimonio sacramentale è lo stesso matrimonio naturale elevato all'ordine della grazia, l'intervento del rappresentante della Chiesa

---

IVARS, J.I. BAÑARES & J. MIRAS (eds.), *Matrimonio. El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio*, Eunsa, Pamplona 2000, pp. 185-192; U. NAVARRETE, *De Ministro sacramenti matrimonii in Ecclesia latina et in Ecclesiis orientalibus*, in «Periodica» 84 (1995) pp. 714-733; G. NEDUNGATT, *Minister of the sacrament of marriage in the Eastern and the West*, in «Periodica» 90 (2001) pp. 305-388; J. PRADER, *Il matrimonio in oriente e occidente*, («Kanonika» 1) 2<sup>a</sup> ed., Roma 2003, pp. 21-22; H. ALWAN, *La benedizione e il ministro del sacramento del matrimonio nel diritto orientale*, in [www.iuscanonicum.it](http://www.iuscanonicum.it); G.D. GALLARO-D. SALACHAS, *The Ritus Sacer of the Sacrament of Marriage in the Byzantine Churches*, in «The Jurist» 70 (2010), pp. 206-234.

<sup>4</sup> Cfr. PRADER, *Il matrimonio in Oriente e in Occidente*, pp. 221-223.

<sup>5</sup> Cfr. A. SAJE, *La forma straordinaria del matrimonio e il ministro della celebrazione del matrimonio secondo il Codice latino e orientale*, («Tesi Gregoriana - Serie Diritto Canonico», 22), Pont. Univ. Gregoriana, Roma 2004.

<sup>6</sup> Cfr. E. CORECCO, *Il sacerdote ministro del matrimonio? Analisi del problema in relazione alla dottrina della inseparabilità tra contratto e sacramento nei lavori preparatori del Concilio Vaticano I*, in Idem, *Ius et Communio, Scritti di Diritto Canonico*, G. Borgonovo & A. Cattaneo (eds.), Piemme, Casale Monferrato 1997, pp. 349-445.

(in quanto società in cui si accoglie il matrimonio) è necessario per l'esistenza del sacramento. Penso che soltanto in questo senso si potrebbe parlare in qualche modo del sacerdote (o altro rappresentante della Chiesa) come "co-ministro" del sacramento insieme ai coniugi.

## 2. Differenze tra il diritto matrimoniale latino e quello orientale

### A) Gli impedimenti matrimoniali:

#### i) Gli impedimenti in genere:

Il CCEO can. 790 § 2 indica che un impedimento matrimoniale «anche se sussiste da una sola delle due parti, rende tuttavia invalido il matrimonio». Tale norma esisteva nel can. 1036 § 3 del CIC del 1917, ma ora non esiste più nel CIC del 1983, perché si ritenne ovvia e non c'era bisogno di esplicitarla<sup>7</sup>. Invece nel Codice orientale si è preferito conservare tale indicazione, perché così resta più chiaro il criterio in caso di matrimoni tra fedeli appartenenti a diverse Chiese *sui iuris* cattoliche, che abbiano differente disciplina sugli impedimenti matrimoniali di diritto meramente ecclesiastico, e lo stesso può capitare nei matrimoni misti (cfr. il can. 780 § 2 del CCEO e l'art. 2 § 2 della *Dignitas connubii*)<sup>8</sup>.

Secondo il can. 792 CCEO, gli organi sinodali competenti nelle diverse Chiese *sui iuris* orientali possono stabilire nel diritto particolare altri impedimenti matrimoniali non previsti dal diritto comune (anche se ciò può farsi soltanto per causa gravissima e dopo le dovute consultazioni). Tale possibilità invece non esiste nella Chiesa latina (cfr. can. 1075 § 2 CIC).

La norma stabilita dal can. 794 § 1 CCEO sulla possibilità di imporre il "*vetitum*" di celebrare il matrimonio in un caso speciale (soprattutto dopo una sentenza di nullità) è sostanzialmente uguale a quella del can. 1077 CIC, ma nella disciplina orientale il Patriarca può aggiungere una clausola dirimente a tale proibizione (can. 794 § 2 CCEO).

Il CCEO can. 795 stabilisce che il Patriarca può dispensare anche dagli impedimenti di coniugicidio e dal voto pubblico di castità nelle congregazioni religiose. Ovviamente, tale possibilità non esiste nel CIC perché i "patriarchi" in Occidente sono soltanto una figura onorifica e non hanno lo stesso ruolo giuridico che i Patriarchi in Oriente.

---

<sup>7</sup> Cfr. «*Communicationes*» 9 (1977), p. 135.

<sup>8</sup> Cfr. «*Nuntia*» 5 (1977), pp. 60-61 e 15 (1982), p. 63 can. 128.

## ii) Gli impedimenti in specie

a) L'impedimento di "*cognatio spiritualis*" (vincolo di parentela tra i padrini e il battezzato nonché i suoi genitori) esiste ancora in Oriente (cfr. can. 811 CCEO)<sup>9</sup>. Perciò è importante stabilire chiaramente chi è padrino valido del battesimo (cfr. la dicitura "validamente" del can. 685 CCEO)<sup>10</sup>.

b) Diversamente dal can. 1097 CIC, l'impedimento di affinità stabilito nel can. 809 CCEO si allarga fino al secondo grado collaterale, come succedeva anche nel 1077 § 1 del CIC 1917. Inoltre, il canone orientale ha un secondo paragrafo per chiarire che questo impedimento «non si moltiplica», perché sono state soppresse le complicate moltiplicazioni stabilite dalla vecchia disciplina del can. 67 § 2 del m.p. *Crebrae Allatae* (CA), parallele a quelle del can. 1077 § 2 CIC 1917. Nel CCEO sono state pure abolite le ancor più complicate affinità *ex digeneia* ed *ex trigeneia* del can. 68 CA.

c) L'impedimento di rapimento nella disciplina orientale vale anche per l'uomo rapito (cfr. can. 806 CCEO). Il giudice latino non può usare il canone orientale sul rapimento per i casi latini, perché trattandosi di impedimenti – che sono leggi inabilitanti – non si può allargare l'interpretazione della legge (cfr. can. 10 e can. 18 del CIC); quindi neanche si può applicare l'analogia *legis* (can. 19 CIC); e neppure si può applicare automaticamente il canone orientale per un preteso approfondimento del diritto naturale, perché l'impedimento di ratto non è di diritto naturale: in questi casi solo è di diritto naturale la mancanza di libertà, e la libertà può esistere anche in una persona rapita (che può essere addirittura contenta di essere stata rapita). Eventualmente, il caso di un uomo latino rapito può trattarsi con il capitolo del *metus* (can. 1103 CIC). Anche se la donna "rapitrice" fosse orientale il caso dovrebbe giudicarsi con il CIC, perché l'impedimento riguarda l'uomo rapito (che è latino e quindi sottoposto soltanto agli impedimenti del CIC).

d) Vale la pena ricordare che nel CCEO i separati con atto formale dalla Chiesa cattolica non sono esentati dall'impedimento di disparità di culto (can. 803 CCEO). Secondo la vecchia dicitura del can. 1086 del CIC queste persone erano esenti da questo impedimento, tuttavia,

<sup>9</sup> Nel can. 1079 CIC 1917 si stabiliva ancora questo impedimento tra battezzato/a e il padrino/madrina, nonché con il battezzante, ma non di questi con i genitori del battezzato/a, come invece fa il canone orientale. Su questo istituto nella tradizione della Chiesa latina, cfr. E. DE LEÓN, *La cognatio spiritualis según Graciano*, Giuffrè, Milano 1996.

<sup>10</sup> Cfr. «*Nuntia*» 27 (1988), p. 7, n. 15.

con il m.p. *Omnium in mentem*, del 26 ottobre 2009<sup>11</sup>, la normativa latina è divenuta identica a quella orientale.

e) Nel Codice orientale l'impedimento di pubblica onestà include esplicitamente i parenti di coloro che sono sposati solo civilmente o davanti a ministro non cattolico, senza dispensa della forma canonica (cfr. can. 810 § 1, 3° CCEO). Si vede che non si è voluto equiparare il matrimonio civile al matrimonio invalido<sup>12</sup>, ma nemmeno al semplice pubblico concubinato<sup>13</sup>.

## B) Il consenso matrimoniale

Siamo abituati a che il consenso matrimoniale sia espresso mediante parole o almeno gesti (cfr. can. 1101 § 1 CIC) e, perciò, ci può risultare strano che il rito liturgico greco delle nozze non richieda la manifestazione esplicita del consenso degli sposi, ma tale peculiarità è stata ammessa perché in quella tradizione il consenso si esprime già durante la cerimonia degli sponsali, previa al matrimonio. Anche se è vero che, se trascorre molto tempo tra gli sponsali e le nozze, ciò non proteggerebbe abbastanza l'eventuale cambiamento di parere da parte degli sposi.

Nel diritto orientale non si accetta nessun tipo di condizione al consenso matrimoniale. Se il matrimonio fosse celebrato sotto condizione –

<sup>11</sup> Benedetto XVI, m.p. *Omnium in mentem*, 26.X.2009, in AAS 102 (2010), pp. 8-10.

<sup>12</sup> Cfr. la proposta del progetto di can. 1061 § 4 dello schema II del CIC, ed i motivi per la sua soppressione in «*Communicationes*» 15 (1983), p. 307.

<sup>13</sup> Durante la codificazione del CIC 1983, nello Schema de 1975 del *Coetus de Matrimonio* si proponeva che un matrimonio civile fosse considerato come “matrimonio invalido”, costituendo così l'impedimento di pubblica onestà (PCCICR, *Schema documenti pontificii quo disciplina canonica de sacramentis recognoscuntur*, Roma 1975, p. 81, can. 293 § 2), e poi questa proposta passò allo schema del can. 1061: «Matrimonium quodvis invalidum, etsi mere civiliter contractum, dicitur putativum, si in bona fide ab una parte celebratum fuerit, donec utraque pars de eiusdem nullitate certe evadat» («*Communicationes*» 9 [1977], p. 131). Perciò, nello Schema del 1980 si prevedeva che: «Matrimonium invalidum intelligitur etiam matrimonium civile, quod est propter defectum formae canonicae invalidum» (PCCICR, *Schema 1980*, can. 1014 § 4). Tuttavia, il cardinale König si oppose e, in conseguenza, la Segreteria della Commissione decise di sopprimere quel canone, perché poteva condurre a conclusioni errate e la sua omissione non precludeva il ricorso alla sanazione radicale (cfr. PCCICR, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis Patribus Commissionis ad Novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsione a Secretaria et Consultoribus datis*, Città del Vaticano 1981, p. 247). Questi dati sono stati raccolti dall'articolo di J.A. RENKEN “The subsequent valid celebration of *civil unions*. Reflections on the guidance of the Apostolic Signatura”, in J. KOWAL-J. LLOBELL, «*Iustitia et iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, vol. II, L.E.V., Città del Vaticano 2010, pp. 1227-1228.

passata, presente o futura – sarebbe invalido (cfr. can. 826 CCEO). Nel diritto latino, invece, si ammettono le condizioni presente o passate: richiedendosi la licenza dell'Ordinario solo per la liceità dell'apposizione, ma senza tale licenza la validità continuerebbe a dipendere dal verificarsi o meno della condizione apposta (cfr. can. 1102 CIC). Il fatto che la tradizione latina accetti le condizioni al consenso è – a mio avviso – conseguenza di una visione contrattualista del matrimonio (la stipulazione di un contratto può infatti essere condizionata). Il can. 826 CCEO è stato giustificato appellandosi alla tradizione orientale di non ammettere condizioni al matrimonio. Ciò è vero, ma solo in parte, perché in realtà la tradizione era nel senso di considerare la condizione «*uti non adiecta*» (come se non fosse stata posta), vale a dire, se fosse stata posta e non adempiuta il matrimonio si considerava comunque valido. Ora, invece il canone orientale è nel senso contrario: se si appone la condizione, il matrimonio è invalido, anche se tale condizione fosse stata adempiuta. Questo fa vedere che tale cambiamento riflette in realtà un approccio più personalista al matrimonio, secondo cui sembra incoerente che la donazione personale – oggetto del consenso – sia sottoposta a condizioni<sup>14</sup>.

A causa di una maggiore sottolineatura della dimensione pneumatica nella celebrazione del matrimonio in Oriente e, quindi, dell'importanza della benedizione sacerdotale per la sua validità, nel diritto comune del can. 837 § 2 CCEO in linea di massima non si accetta il matrimonio per procura (istituto di sapore piuttosto contrattualista). Comunque, lo stesso canone prevede che il diritto particolare della Chiesa *sui iuris* possa stabilire altrimenti. Invece il diritto latino accetta il matrimonio per procura in modo generale (cfr. can. 1105 CIC).

### C) Forma canonica del matrimonio

#### i) La benedizione sacerdotale

Nel diritto orientale si richiede la benedizione sacerdotale come requisito per la validità della forma canonica (cfr. can. 828 CCEO). Questa benedizione deve essere impartita secondo le norme dei libri liturgici (can. 836 CCEO).

La prima cosa che si può domandare è: in quale rito si deve fare la celebrazione, quello degli sposi o quello del sacerdote? Ambedue i Codici ingiungono che «il ministro celebri i sacramenti secondo le

---

<sup>14</sup> Cfr. P. GEFAELL, *Il matrimonio condizionato durante la codificazione pio-benedettina. Fonte del c. 826 CCEO*, in *Ius Ecclesiae* 7 (1995), pp. 581-625.

prescrizioni liturgiche della propria Chiesa *sui iuris*» (can. 674 § 2 CCEO – cfr. can. 846 § 2 CIC). Quindi si potrebbe appellare alla summenzionata discussione sul ministro del sacramento del matrimonio per affermare che, premesso che i ministri del matrimonio sono i coniugi, si deve celebrare nel loro rito. E, infatti, sarebbe molto auspicabile che essi possano celebrare il matrimonio nel proprio rito, anche in base al dovere stabilito nel can. 40 § 3 CCEO. Tuttavia, mi sembra irragionevole chiedere che un sacerdote latino conosca ed abbia la licenza per celebrare la cerimonia in tutti i diversi riti liturgici dei fedeli orientali che eventualmente si sposino nella sua parrocchia. Perciò, ritengo che nei casi isolati il parroco latino deve impartire tale benedizione secondo il rito latino, oppure meglio – se possibile – può delegare ad un sacerdote della Chiesa *sui iuris* degli sposi affinché celebri il matrimonio nel loro rito. Nel caso, però, in cui il parroco latino fosse stato incaricato stabilmente della cura pastorale di un gruppo di fedeli orientali, egli dovrebbe adoperarsi per poter celebrare nel loro rito, secondo ciò che stabilisce il can. 41 CCEO, esplicitamente vincolante anche per i latini.

Un'altra questione, per lunghi anni oggetto di acceso dibattito, riguarda i matrimoni degli orientali celebrati dal diacono latino. Sappiamo che, secondo le norme liturgiche degli orientali, il diacono non può benedire e, di conseguenza, non può benedire i matrimoni. Invece il can. 1108 CIC prevede il diacono come valido ministro assistente. Inoltre, la LG n. 29 afferma che i diaconi possono benedire i matrimoni. Tuttavia, il canone orientale è chiaro: per la validità della forma canonica del matrimonio degli orientali occorre la “benedizione del sacerdote”, non quella del diacono. Questa differenza ha provocato seri problemi interpretativi sulla validità dei matrimoni tra una parte orientale e altra latina davanti a un diacono latino (che può benedire). L'art. 6 del motu proprio *De concordia inter Codices*  messo fine definitivamente alla discussione aggiungendo al can. 1108 CIC un § 3 in cui si stabilisce: «Solo il sacerdote assiste validamente al matrimonio tra due parti orientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica». E, conseguentemente, l'art. 8 dello stesso motu proprio aggiunge una clausola al § 1 del can. 1111 CIC per escludere la possibilità di delegare ai diaconi l'assistenza a tale tipo di matrimonio. A questo punto, ci può domandare se i matrimoni finora benedetti dai diaconi latini siano invalidi. Secondo la regola del diritto, è evidente che in caso di *dubium iuris* la legge (sulla necessità della benedizione sacerdotale) non obbliga (cfr. can. 14 CIC – can. 1496 CCEO), quindi tali matrimoni sono da ritenersi validi.

Se il diacono non può essere delegato validamente per assistere alla forma ordinaria del matrimonio in cui ci sia almeno una parte orientale, a maggior ragione, nemmeno i laici possono essere delegati. Pertanto, anche se il can. 1112 CIC prevede tale possibilità, l'art. 9 del summenzionato motu proprio ha aggiunto una clausola finale a questo canone, escludendo la possibilità di delega ai laici in tali casi.

## ii) Delegazione e competenza

Il Gerarca del luogo e il parroco del luogo nel loro territorio sono competenti per celebrare qualsiasi matrimonio dei sudditi e, purché almeno una delle parti sia della propria Chiesa *sui iuris*, pure dei non sudditi (cfr. can. 829 § 1 CCEO – can. 1109 CIC).

Se nessuno dei nubenti appartiene alla Chiesa *sui iuris* del celebrante, questi ha bisogno della *delega* o dell'*incarico* da parte dell'autorità competente. Per sapere chi è questa autorità competente bisogna seguire il can. 916 CCEO, e specialmente i suoi §§ 4 e 5. In questo senso, occorre tener presente che, secondo il can. 916 § 5 CCEO, se in un territorio a maggioranza latina non esiste alcuna gerarchia orientale, i fedeli orientali *dipendono dall'Ordinario del luogo* latino, non dal parroco latino (che non è nominato nel § 5). Pertanto, in questo caso, il parroco latino dovrà ricevere la *delega* o l'*incarico* dall'Ordinario del luogo per poter assistere *validamente* al matrimonio di due orientali. Se poi, in quel territorio esiste anche un'altra gerarchia orientale (diversa da quella a cui appartengono gli sposi), l'Ordinario o il Gerarca competente sarà quello designato dalla Sede Apostolica (o dal Patriarca se si tratta di fedeli di una Chiesa patriarcale).

Nel 2003, il n. 29 del documento della Conferenza episcopale spagnola "*Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales*"<sup>15</sup> aveva interpretato la clausola finale del can. 1109 CIC<sup>16</sup> applicandola sia ai sudditi che ai non sudditi, e perciò affermava che l'Ordinario del luogo e il parroco latini non erano competenti per assistere al matrimonio di due orientali, anche se essi fossero loro sudditi. Tuttavia, dalla dicitura del can. 829 § 1 CCEO (nel testo originale latino<sup>17</sup>) è chiaro che tale

<sup>15</sup> Cfr. Conferencia Episcopal Española, *Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales*, LXXXI Asamblea plenaria, 17-21 noviembre 2003, n. 29, in «Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española» anno 17, n° 71 (2003), pp. 56-63. [D'ora in poi, CEE, *Orientaciones*].

<sup>16</sup> «Loci Ordinarius et parochus,..., vi officii,.. valide matrimoniis assistunt non tantum subditorum, sed etiam non subditorum, dummodo eorum alteruter sit ritus latini». (Il corsivo è mio).

<sup>17</sup> «Hierarcha loci et parochus loci., dum legitime officio funguntur,.. valide

clausola si applica soltanto ai NON sudditi. Questa nuova dicitura della clausola del can. 829 § 1 CCEO avrebbe dovuto chiarire definitivamente una vecchia risposta della Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale del 3 maggio 1953 sul can. 86 § 1, n. 2 del m.p. *Crebrae Allatae*, che pure sembrava negare tale competenza al Gerarca/Ordinario e al parroco del luogo<sup>18</sup>, ma la questione era già stata chiarita da due risposte private del 1956<sup>19</sup> e del 1983<sup>20</sup> nel senso dell'odierno can. 829 § 1 CCEO. Con la nuova dicitura del can. 829 § 1 CCEO sembrava essere ormai chiaro che, se almeno uno degli sposi è suddito dell'Ordinario latino del luogo (in forza del can. 916 § 5 CCEO) o del parroco latino del luogo (in forza del can. 916 § 4 CCEO, oppure per delega dall'Ordinario di cui al § 5 dello stesso canone), questi sono competenti per benedire quel matrimonio, anche se nessuno appartenga alla Chiesa latina. Tuttavia, molti continuarono a negare tale competenza, appellandosi alla vecchia risposta del 1953 e all'autonomia dei due ordinamenti (latino ed orientale)<sup>21</sup> e, per questo motivo, l'art. 7 del motu proprio *De concordia inter Codices*<sup>22</sup> ha chiarito definitivamente la questione cambiando la dicitura del can. 1109 per renderlo uguale al can. 829 CCEO.

Perciò, rimane definitivamente chiaro che, pure nel diritto latino, se gli sposi sono sudditi dell'Ordinario del luogo, quest'Ordinario può

---

benedicunt matrimonium, sive sponsi sunt subditi sive, *dummodo alterutra saltem pars sit ascripta propriae Ecclesiae sui iuris, non subditi*». (Il corsivo è mio). Tuttavia, stranamente, la traduzione italiana ed spagnola di questo canone orientale seguono la confusa dicitura del CIC can. 1109.

<sup>18</sup> Cfr. Pontificia Commissio ad Redigendum Codicem Iuris Canonici Orientalis, *Interpretationes authenticae* [m.p. *Crebrae Allatae*], 3.V.1953, can. 86 § 2 n. 2, in AAS 45 (1953), p. 313.

<sup>19</sup> Cfr. S.C. pro Eccl. Orient., *Decl. Part. ad Delegatum Apostolicum in S.F.A.S. Prot. N. 576/56*, 30.XI.1956, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. VI, Roma 1987, n. 4617, col. 7534.

<sup>20</sup> Cfr. Comm. Cod. Orient., *Respon. Part. Pro-praesidi Commissionis Codici iuris canonici recognoscendo. Prot. N. 44/83/2*, 16.VI.1983, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. VI, Roma 1987, n. 4985, col. 8650-8651 [qui, col. 8651]. Vedi anche PRADER, *Il matrimonio in Oriente e in Occidente*, o.c., p. 233.

<sup>21</sup> Cfr. «*Communicationes*» PCCICR, *Relatio complectens synthesis animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis*, in «*Communicationes*» 15 (1983), p. 235. Cfr., anche, CEE, *Orientaciones* n. 29, nota 25.

<sup>22</sup> ~~Francesco, Motu proprio *De concordia inter Codices*, 31 maggio 2016, promulgato sull'«*Osservatore Romano*» del 16 settembre 2016. Testo disponibile in [w2.vatican.va](http://w2.vatican.va). Attenzione!: la versione dell'art. 7 in lingua italiana pubblicata sull'«*Osservatore Romano*» e sul sito web è sbagliata, perché non cambia il luogo della clausola in questione, come ha fatto invece il testo ufficiale latino.~~

benedire il loro matrimonio, anche se nessuna delle parti sia latina<sup>23</sup>. Per di più, qualsiasi sacerdote latino che sia stato legittimamente incaricato dall'Ordinario del luogo per curare pastoralmente gli orientali della diocesi<sup>24</sup>, può celebrare la forma canonica ordinaria del matrimonio di due orientali suoi sudditi<sup>25</sup> (e, come abbiamo visto sopra, può celebrarla pure in rito latino<sup>26</sup>).

Secondo il Codice orientale, il matrimonio deve essere celebrato nella parrocchia dello sposo (can. 831 § 2 CCEO), invece nel Codice latino può essere quella dello sposo o quella della sposa (can. 1115 CIC).

Il Patriarca orientale può benedire in tutto il mondo i matrimoni in cui almeno una delle parti appartenga alla sua Chiesa *sui iuris* (can. 829 § 3 CCEO), ma non può delegare tale facoltà<sup>27</sup>.

Il parroco orientale può dare la delegazione generale soltanto al suo vicario parrocchiale (can. 830 § 1 CCEO), invece il can. 1111 del CIC non ha questo limite.

Secondo il diritto orientale, la delega per assistere il matrimonio si può dare anche a un sacerdote latino (can. 830 § 1 CCEO). Tale possibilità, ribadisce ciò che abbiamo detto sopra sulla portata dei cc. 1109 CIC e 829 § 1 CCEO.

### iii) Forma straordinaria

Come nel Codice latino, pure nel Codice orientale si riconoscono validi i matrimoni celebrati davanti ai soli testimoni, in caso di necessità e in assenza del sacerdote (can. 832 CCEO – can. 1116 CIC). Questo

<sup>23</sup> Cfr. P. Gefaell, *Nota al m.p. "De concordia inter Codices"*, in «Ius Ecclesiae» ~~23/3~~ (2016), in corso di stampa.

<sup>24</sup> Cfr. CIC can. 383 § 2 e, anche, CEE, *Orientaciones* n. 5: «La parroquia oriental, canónicamente erigida, tendrá su propio párroco, latino u oriental, nombrado por el Obispo diocesano...».

<sup>25</sup> Cfr. J. Prader, *Il matrimonio in Oriente e in Occidente*, p. 230. Pur se Prader affermi che «l'Ordinario del luogo e il parroco latino, entro il proprio territorio non possono assistere validamente al matrimonio di due fedeli appartenenti a Rito orientale», questo – come abbiamo detto sopra – va inteso solo riguardo a due orientali NON loro sudditi, perché infatti anche il Prader afferma subito che «il parroco latino, entro i limiti del suo territorio, non assiste validamente, in virtù dell'ufficio al matrimonio di due fedeli di Rito orientale, a meno che non sia nominato parroco anche per gli orientali che dimorano nel suo territorio» (ibid.).

<sup>26</sup> Altrimenti nemmeno si capirebbe come è possibile che un parroco orientale possa delegare ad un sacerdote latino per celebrare il matrimonio di due orientali (cfr. CCEO can. 830 § 1).

<sup>27</sup> Cfr. «Nuntia» 22 (1986), p. 76.

indica che non è il sacerdote il ministro del sacramento. Le Chiese ortodosse alle volte sono tolleranti con le persone unite con il solo matrimonio civile, soprattutto se non hanno potuto celebrare il matrimonio religioso<sup>28</sup>, ma secondo la visione ortodossa questo matrimonio celebrato senza la benedizione del sacerdote non è considerato “sacramento”<sup>29</sup>. Tale approccio ortodosso però non concorda con la dottrina cattolica secondo cui «per istituzione di Cristo il matrimonio valido tra battezzati è, per il fatto stesso, un sacramento»<sup>30</sup>.

Nei matrimoni dei cattolici orientali celebrati in forma straordinaria si auspica la benedizione di qualsiasi sacerdote che sia accessibile, anche se non competente per la forma canonica e, quindi, anche latino. Per impartire quella benedizione può essere chiamato perfino un sacerdote ortodosso (can. 832 § 2 CCEO).

Il can. 833 del CCEO afferma che il Gerarca (orientale) del luogo può concedere a qualsiasi sacerdote cattolico (anche latino) la facoltà di benedire in certe circostanze i matrimoni di due ortodossi<sup>31</sup>. Invece,

<sup>28</sup> «Il santo Sinodo della Chiesa ortodossa russa del 28 dicembre 1998 notava con rammarico che “alcuni confessori dichiarano illegale il matrimonio civile o richiedono lo scioglimento del matrimonio tra coniugi che convivono da molti anni senza essere sposati con rito religioso, per una qualche ragione.. Alcuni confessori non ammettono alla comunione le persone che vivono in una unione matrimoniale ‘non benedetta’, identificando tale matrimonio con la fornicazione”. Nella decisione adottata dal Sinodo è spiegato: “Pur insistendo sulla necessità del matrimonio religioso, si ricorda ai pastori che la Chiesa ortodossa considera con rispetto il matrimonio civile”.» **Concilio Giubilare dei Vescovi della Chiesa Ortodossa Russa, I fondamenti della concezione sociale**, 13-16 agosto 2000, n. X.2, in [www.mospat.ru](http://www.mospat.ru). Traduzione italiana in: [http://spazioinwind.libero.it/sanmassimo\\_decaita/testi/Fondamenti/1%20Fondamenti%20INDICE.html](http://spazioinwind.libero.it/sanmassimo_decaita/testi/Fondamenti/1%20Fondamenti%20INDICE.html).

<sup>29</sup> «A civil marriage between a man and a woman registered in accordance with the law lacks sacramental character since it is a simple legalized cohabitation recognized by the State, different from a marriage blessed by God and the Church. The members of the Church who contract a civil marriage ought to be regarded with pastoral responsibility, which is necessary to help them understand the value of the sacrament of marriage and the blessings connected with it». **Holy and Great Council of the Orthodox Church, The Sacrament of Marriage and its impediments**, n. 9, Creta 20-26 June 2016, in [www.holycouncil.org](http://www.holycouncil.org).

<sup>30</sup> Can. 776 § 2 CCEO; cfr. anche can. 1055 § 2 CIC; *Catechismo della Chiesa cattolica* (CCC), n. 1617.

<sup>31</sup> Can. 833 CCEO: «§1. Il Gerarca del luogo può concedere a qualsiasi sacerdote cattolico la facoltà di benedire il matrimonio dei fedeli cristiani di qualche Chiesa orientale acattolica i quali non possono recarsi dal proprio sacerdote senza un grave disagio, se lo chiedono spontaneamente e purché non vi sia nulla che ostacoli la valida e lecita celebrazione del matrimonio.

§2. Il sacerdote cattolico, se è possibile, prima di benedire il matrimonio informi della cosa la competente autorità di quei fedeli cristiani».

nel CIC non si prevedeva tale possibilità. Ora, l'art. 10 del motu proprio *De concordia inter Codices* ha aggiunto un nuovo § 3 al can. 1116 CIC che riproduce per la disciplina latina ciò che stabiliva il can. 833 CCEO. Comunque, prima di impartire la benedizione, l'autorità cattolica deve accertare la validità di tale matrimonio anche in Chiesa ortodossa (questo è il senso della clausola finale del canone: «purché nulla osti alla valida e lecita celebrazione del matrimonio») <sup>32</sup>.

È vero che il n. 127 del *Direttorio ecumenico* del 1993 (DE) <sup>33</sup> stabilisce che «un ministro cattolico può presenziare e prender parte, in una Chiesa orientale, a una cerimonia di matrimonio, celebrata secondo le norme, tra cristiani orientali.. se vi è stato invitato dall'autorità della Chiesa orientale». Tuttavia, il caso previsto nel n. 127 DE non coincide con ciò che stabilisce il can. 833 CCEO (ora raccolto pure nel can. 1116 § 3 CIC). Infatti, Il *Direttorio ecumenico* non dice che il presbitero partecipi impartendo la benedizione nuziale, riferendosi piuttosto a una partecipazione secondaria. Inoltre, secondo il *Direttorio ecumenico*, il sacerdote cattolico deve essere invitato dall'autorità della Chiesa orientale non cattolica. Invece, nel caso del can. 833 CCEO l'intervento del sacerdote cattolico può aver luogo senza nemmeno la possibilità di informare l'autorità ortodossa, e ciò si spiega soltanto per l'importanza della benedizione del matrimonio nella tradizione orientale. Da ciò che abbiamo visto, si potrebbe concludere che il can. 833 del CCEO non è stato raccolto nel *Direttorio ecumenico* del 1993, dal momento in cui quello che è espresso in uno e in altro non coincidono chiaramente. La norma del n. 127 DE, deve considerarsi piuttosto una concretizzazione del can. 670 § 1 CCEO <sup>34</sup> e, riguardo ai matrimoni

<sup>32</sup> Con tale accertamento, penso si eviterebbero i timori di Joseph Prader, che trovava certe difficoltà al can. 833 CCEO in quanto che la determinazione del presupposto di fatto affinché il sacerdote cattolico possa benedire validamente questi matrimoni ortodossi gli sembrava lasciata troppo all'arbitrio del sacerdote benedicente, e – diceva – questo «potrebbe creare qualche dubbio circa l'ammissibilità della valida celebrazione». J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi intereclesiali, interconfessionali e interreligiosi*, Roma 1993, p. 73.

<sup>33</sup> Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani [PCPUC], *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, versione originale in lingua francese in AAS, 85 (1993) p. 1039-1119; versione italiana in *Enchiridion Vaticanum* vol. 13. Cfr., anche, E.I. CASSIDY, *Il nuovo «Direttorio ecumenico» della Chiesa cattolica. Un passo avanti nel cammino dell'ecumenismo*, in *Studi Ecumenici*, 12 (1994), p. 9-28; ed E. FORTINO, *The Revised Ecumenical Directory: Process, Content, Supporting Principles*, in *Information Service*, 84 (1993/II-IV), p. 138-142.

<sup>34</sup> «Christifideles catholici iusta de causa adesse possunt cultui divino aliorum christianorum et in eo partem habere servatis eis, quae habita ratione gradus communionis

misti, il n. 127 DE rimanda soprattutto ai nn. 156 e 157 che raccolgono le norme del can. 1127 § 3 CIC e del can. 839 CCEO, benché introduca la novità di permettere esplicitamente al ministro cattolico la partecipazione attiva nella celebrazione non cattolica, cosa che non è prevista nei codici.

#### IV) Matrimoni senza forma canonica

Il CCEO non permette al Gerarca di dare la dispensa dalla forma canonica nei matrimoni misti (come invece fa il can. 1127 § 2 CIC). Infatti, vista l'importanza del rito sacro per la celebrazione del matrimonio in Oriente, la dispensa dalla forma canonica è riservata al Patriarca o alla Sede Apostolica (can. 835), ma dalla dicitura del canone la possibilità di tale dispensa sembra non essere limitata ai soli matrimoni misti, come invece accade nel CIC.

Secondo l'ormai "vecchio" can. 1372 § 2 CCEO, se un cattolico orientale si era sposato senza la dovuta forma canonica (p. es. con matrimonio civile o davanti al ministro acattolico non-ortodosso) e poi voleva sposare un'altra persona in Chiesa cattolica, non occorre un processo giudiziale per dichiarare la nullità del primo matrimonio, ma bastava l'investigazione prematrimoniale fatta dal parroco o dall'Gerarca del luogo a norma del can. 784. Tuttavia, il § 2 del can. 1372 CCEO è stato cancellato dal corrispondente nuovo can. 1374 del m.p. *Mitis et misericors Iesus* del 15 agosto 2015. A questo riguardo, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (PCTL) ha dato una risposta privata il 25 novembre 2015 in cui si afferma:

Di conseguenza, con l'entrata in vigore del *motu proprio Mitis et misericors Iesus* non sarà più sufficiente l'istruttoria prematrimoniale per dimostrare lo stato libero di chi ha attentato il matrimonio nelle indicate circostanze, ma si dovrà dichiarare la nullità del matrimonio precedente osservando le prescrizioni del nuovo can. 1374 sul processo documentale<sup>35</sup>.

Invece, quest'indicazione è ancora in vigore nel diritto latino, tramite l'istr. *Dignitas connubii* art. 5 § 3<sup>36</sup>. Infatti, così è stato ribadito dal

---

cum Ecclesia catholica ab Episcopo eparchiali aut ab auctoritate superiore statuta sunt».

<sup>35</sup> PCTL, *Risposta privata Prot. N. 15170/2015, 25 novembre 2015*, in *Eastern Legal Thought* (2016), [in corso di stampa].

<sup>36</sup> Tale norma procede da una interpretazione autentica al can. 1686 CIC: *cf.* PCITL, *Interpretazione autentica sul can. 1686 CIC*, 11.VII.1984, in AAS 76 (1984), p. 747.

PCTL il 18 novembre 2015<sup>37</sup>. Tale diversità di trattamento tra fedeli latini e fedeli orientali penso andrebbe armonizzato<sup>38</sup>.

Il bisogno di una sentenza giudiziale in questi casi non dovrebbe provocare molti ritardi perché si adopererà il processo documentale. Inoltre, in alcune parti del mondo ormai era questa la prassi abituale. Tuttavia, bisogna riflettere su quale è il significato dottrinale-canonico di questo cambiamento: infatti, sembrerebbe che il previo matrimonio civile (o acattolico non-ortodosso) acquisisce così una rilevanza (invalidante?) che va oltre la semplice proibizione di cui al can. 789 nn. 2-3 CCEO (= can. 1071 § 1 nn. 2-3 CIC).

#### V) Matrimoni misti con gli ortodossi

La forma canonica è soltanto per la liceità, ma deve essere sempre celebrata con rito sacro (cfr. can. 834 § 2 CCEO – can. 1127 § 1 CIC). L'art. 11 del motu proprio *De concordia inter Codices*, ha modificato la dicitura del can. 1127 § 1 CIC per esigere «l'intervento di un *sacerdote*» (per escludere il diacono), ma penso sarebbe stato meglio aver precisato di più, richiedendo «la *benedizione* di un sacerdote», perché non si tratta di qualunque “intervento”. Inoltre, tali matrimoni non possono essere celebrati davanti a qualsiasi sacerdote, perché ritengo debba essere un sacerdote “competente” a norma del diritto ortodosso.

#### VI) Abbandono formale della Chiesa cattolica

Il can. 834 § 1 CCEO (corrispondente al can. 1117 CIC) non esonera dall'obbligo della forma canonica ai fedeli che hanno abbandonato formalmente la Chiesa cattolica. Inoltre, il can. 813 CCEO non esime i separati formalmente dalla Chiesa cattolica dalla proibizione del matrimonio misto (come invece faceva la versione originale del parallelo can. 1124 CIC). Come si sa, i canoni del CIC appena citati (cc. 1117 e 1124 CIC) sono stati modificati mediante il motu proprio *Omnium in mentem*, del 26 ottobre 2009<sup>39</sup>, adeguandoli alla dicitura dei canoni paralleli del CCEO. Perciò, ora gli orientali e i latini hanno la stessa normativa a questo riguardo.

Pertanto, sia gli orientali sia i latini che hanno abbandonato formalmente la Chiesa cattolica non sono esonerati dall'obbligo di osser-

<sup>37</sup> PCTL, *Risposta privata Prot. N. 15182/2015*, 18 novembre 2015, in [www.delegumtextibus.va](http://www.delegumtextibus.va).

<sup>38</sup> Cfr. P. Gefaell, *Nota al motu proprio 'Mitis et Misericors Iesus'*, in *Ius Ecclesiae* 28 (2016), pp. 63-77 [qui, pp. 71-74].

<sup>39</sup> BENEDETTO XVI, m.p. *Omnium in mentem*, 26.X.2009, in *AAS* 102 (2010), pp. 8-10.

vare la forma canonica del matrimonio. Alcuni autori<sup>40</sup>, per spiegare tale normativa, affermano che queste persone sposandosi fuori dalla Chiesa non potrebbero avere l'intenzione di compiere il segno sacramentale del matrimonio. A mio avviso, questo potrebbe non essere così (pensiamo, per esempio, a due cattolici che siano passati alla Chiesa ortodossa e che si sposino con la benedizione del sacerdote ortodosso). Inoltre, questo ha il problema di negare assolutamente a queste persone la possibilità di sposarsi validamente (perché la loro unione fuori la Chiesa mai sarà considerata vero matrimonio), e questo sembra andare contro lo *ius connubii*.

Nemmeno il can. 1490 CCEO (che è esattamente uguale al can. 11 CIC) fa riferimento ai separati formalmente e, quindi, i cattolici che abbandonano formalmente la Chiesa cattolica non sono esonerati da nessuna legge meramente ecclesiastica.

### 3. *Le leggi che regolano il matrimonio*

La regolazione del matrimonio tra i battezzati e il giudizio sulla validità o meno del sacramento del matrimonio competono esclusivamente alla Chiesa, tranne gli effetti meramente civili. Questa affermazione non pone nessun problema interpretativo se i due contraenti sono cattolici. Si pongono problemi, invece, se si tratta di matrimoni misti tra cattolici e battezzati non cattolici: è corretto applicare alla parte non cattolica le leggi cattoliche riguardo gli impedimenti, i requisiti di consenso, ecc.?

Il can. 1059 CIC sembra stabilire un'eccezione al can. 11 CIC, perché afferma che i matrimoni in cui almeno una parte è cattolica sono regolati esclusivamente dal diritto canonico. Invece, nel can. 780 § 2 CCEO si stabilisce che nei matrimoni misti la parte non cattolica battezzata vale il diritto matrimoniale per cui è soggetta (il diritto matrimoniale della propria Chiesa o, se la comunità ecclesiale non ha disciplina matrimoniale propria, il diritto civile a cui la persona è soggetta). Il fatto che il CCEO abbia

---

<sup>40</sup> Cfr. D. SALACHAS *Il sacramento del matrimonio matrimonio nel nuovo diritto canonico delle Chiese orientali*, ED, Roma-Bologna 1994, p. 211; PRADER, *Il matrimonio in Oriente e in Occidente*, p. 116. La clausola che esimeva gli ex-cattolici era prevista nello schema del 1978, sia nel canone sull'impedimento di disparità di culto sia in quello sulla forma canonica, ma fu tolta a proposta del relatore (che era Mons. Prader) e tale soppressione fu motivata proprio per non esimerli: cfr. «*Nuntia*» 8 (1979) pp. 26-27. In ambito latino, era favorevole alla non esenzione W. AYMANS, *El problema de las cláusulas de defección en el derecho matrimonial canónico. Informe a favor de la supresión de las causas de exención debidas a un actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica (cc. 1086 § 1, 1117 y 1124 CIC)*, in *Revista Española de Teología* 62 (2002), pp. 169-184.

introdotto questo canone è frutto dell'indicazione conciliare secondo cui le Chiese orientali non cattoliche hanno facoltà di reggersi sulla propria disciplina (UR 16). L'art. 2 § 2 dell'Istruzione *Dignitas connubii* (DC), pubblicata il 25 gennaio 2005 dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (PCTL), ha voluto sanare la differenza tra i due codici riguardo le leggi da applicarsi in questi casi. Alcuni canonisti si sono meravigliati, dato che una semplice istruzione non può innovare il CIC: tuttavia tale normativa non è da considerarsi innovativa della disciplina latina perché essa proviene dalla comune e costante giurisprudenza dei Tribunali Apostolici (cfr. can. 19 CIC).

Il can. 780 § 2 CCEO pone la domanda teorica se l'accettazione delle leggi ortodosse per giudicare un matrimonio misto in ambito cattolico costituisca una semplice "canonizzazione" oppure un vero "riconoscimento della canonicità" di queste leggi ortodosse. A mio avviso, è chiaro che si tratta di un "riconoscimento" perché, essendo le Chiese ortodosse vere "Chiese", e i suoi vescovi veri "pastori" dei propri fedeli, hanno intrinsecamente capacità di produrre vero diritto canonico<sup>41</sup>.

Nel can. 781 CCEO si colmava una lacuna esistente nel CIC riguardante le leggi da usare nei tribunali cattolici nell'eventualità che debbano giudicare sulla validità di un matrimonio tra due non cattolici. Il criterio è quello del can. 780 § 2. Quindi, il giudice orientale dovrà giudicare secondo le leggi cui erano tenute le parti al momento di celebrare il matrimonio (se ortodossi: il diritto matrimoniale ortodosso; se protestanti: il loro diritto civile). Non esistendo questa norma nel CIC, il giudice latino doveva ricorrere alle fonti suppletive di diritto (can. 19 CIC): già sin dal 1970, circa, la giurisprudenza della Rota e della Segnatura Apostolica<sup>42</sup>, riteneva di dover applicare in questi casi lo stesso criterio

---

<sup>41</sup> Cfr. P. GEFAELL, *Basi ecclesiologiche della giurisdizione delle Chiese ortodosse sui matrimoni misti*, in J. CARRERAS (a cura di), *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, Roma 1998, pp. 127-148.

<sup>42</sup> SRR, *Decisiones seu Sententiae*, coram De Jorio del 17 ottobre 1968, vol. 60, pp. 669-688; coram Bejan, 17 dicembre 1969, vol. 61, pp. 1158-1171; coram Abbo, 4 giugno 1969, vol. 61, pp. 599-613 e 5 Febbraio 1970, vol. 62, pp. 133-141; coram Canals, 21 ottobre 1970, vol. 62, pp. 917-921; coram Agustoni, 20 ottobre 1971, vol. 63, pp. 739-749. Segnatura Apostolica: Sentenza del 28 novembre 1970, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post codicem iuris canonici editae*, vol. V, Roma 1980, col. 6394-6399; Sentenza dell'1 luglio 1972, in D. STAFFA, *De validitate matrimonii inter partem orthodoxam et partem protestantem baptizatam* in *Periodica* 62 (1973), p. 38; vedi anche le Norme della Segnatura Apostolica del 10 maggio 1976, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, vol. V, col. 7206. Per uno studio particolareggiato di queste sentenze cfr. P. GEFAELL, *La giurisprudenza della Rota Romana sull'impedimento di «mista religio»*, in AA.VV., *I matrimoni misti*, Lib. Ed. Vat., Città del Vaticano 1998, p. 187-195.

che ora si raccoglie nel can. 781 CCEO. Fino alla *Dignitas connubii*, il giudice latino poteva usare questo criterio sia rifacendosi alla giurisprudenza della Segnatura, sia per analogia legis col citato canone orientale. Il 13 maggio 2003, la PCTL ha confermato che in questi casi il giudice latino deve adoperare il can. 781 CCEO per analogia<sup>43</sup> e, infine, nell'art. 4 § 1 dell'istruzione *Dignitas connubii* si è accolto questo criterio applicandolo esplicitamente al diritto latino. Comunque, l'art. 4 § 2 DC va oltre, perché applica questo stesso criterio ai matrimoni dei non battezzati, cosa che ritengo sia una vera innovazione del diritto (tale criterio non esiste né nel CIC né nel CCEO, e dubito esista giurisprudenza a questo riguardo), e – come ho detto – non mi sembra che una semplice istruzione possa modificare il Codice.

Il can. 781 CCEO e il parallelo art. 4 § 1 DC pongono anche l'ulteriore questione sulla possibilità di riconoscere le sentenze emanate dall'autorità ortodossa, se si tratta di vere sentenze di nullità, e non di divorzio<sup>44</sup>. In questo senso, nel Libano, il 26 ottobre 2008 le autorità ecclesiastiche avevano siglato un accordo pastorale sul metodo da seguire da parte della Chiesa cattolica per riconoscere le sentenze dei tribunali non-cattolici che dichiarano la nullità del matrimonio<sup>45</sup>. Questo primo tentativo di risolvere la questione è stato in buona parte ripreso nel 2012 da una *Nota explicativa* del PCTL, che però ha dato criteri più precisi per tale ammissione, vale a dire:

«Il caso di un ortodosso che ha ricevuto dall'autorità della propria Chiesa una vera e propria dichiarazione di nullità del matrimonio e vuole sposare un cattolico, richiede un approccio differente. Affinché tali dichiarazioni siano riconosciute dalla Chiesa cattolica, occorre che siano accertate mediante una procedura giudiziaria per assicurare che il diritto divino non sia stato leso (cfr. can. 781, 1° CCEO e l'Istr. *Dignitas connubii*, art. 4 § 1, 1°). In tale senso, secondo le norme dei due Codici, ci sono due possibili modi di procedere:

- a. il Tribunale di appello cattolico, dopo aver considerato la questione nella prospettiva appena indicata, deve decidere se sia sufficiente confermare con decreto la sentenza emanata dall'autorità ortodossa

<sup>43</sup> PCTL, *Annotatio circa validitatem matrimoniorum civilium quae in Cazastania sub communistarum regimine celebrata sunt*, in *Communicationes* 35 (2003), pp. 197-210 [qui, p. 209].

<sup>44</sup> Cfr. P. GEFAELL, *La giurisdizione delle Chiese ortodosse per giudicare sulla validità del matrimonio dei loro fedeli*, in *Ius Ecclesiae* 19 (2007), pp. 773-791.

<sup>45</sup> Cfr. CH. ANTOUN, *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici e il riconoscimento della giurisdizione delle Chiese ortodosse nel contesto del Libano*, Tesi di dottorato, Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Roma 2016 (pro manuscripto).

- o, se necessario, ammettere la causa all'esame ordinario del secondo grado di giudizio (cfr. cann. 1682 § 2 *CIC* e 1368 § 2 *CCEO*);
- b. il giudice di secondo grado di giudizio, nel processo documentale, deve decidere se confermare la sentenza o rimandare la causa alla procedure ordinaria, cioè al tribunale di primo grado (cfr. cann. 1688 *CIC* e 1374 *CCEO*).

Ad ogni modo, se, anziché di una dichiarazione di nullità, si trattasse di un mero atto di divorzio emanato dall'autorità ortodossa, si dovrà procedere nel modo indicato al n° 3 [vale a dire: "si esige che la parte ortodossa ottenga dai tribunali ecclesiastici cattolici la dichiarazione di nullità del matrimonio precedente"]<sup>46</sup>.

Come si può vedere, si tratta di fare un – per così dire – processo giudiziale di "delibazione" di tale sentenze ortodosse, affinché abbiano valore anche in ambito cattolico<sup>47</sup>. A mio avviso, la necessità che la sentenza ortodossa sia "delibata" in ambito cattolico continua ad essere in vigore, malgrado che i nuovi motupropri sulla riforma del processo matrimoniale<sup>48</sup> abbiano cancellato la necessità della "doppia conforme"<sup>49</sup>, perché l'accettabilità della sentenza non-cattolica deve essere sempre verificata.

<sup>46</sup> PCTL, *Nota explicativa quoad pondus canonicum divortii orthodoxi*, n. 6, in *Communicationes* 44 (2012), pp. 357-359.

<sup>47</sup> Cfr. J. LLOBELL, ~~*La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli accattolici*~~, in J. CARRERAS (ed.), *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, Giuffrè, Milano 1998, pp. 87-88.

<sup>48</sup> FRANCESCO, Motu proprio; *Mitis Iudex Dominus Iesus* (MIDI), per la disciplina latina, e Motu proprio *Mitis et misericors Iesus* (MMI), per la disciplina orientale; ambedue del 15 agosto 2015, vedi w2.vatican.va; pubblicati anche in *«Ius Ecclesiae»* 28 (2016), pp. 209-220 e 221-232.

<sup>49</sup> Cfr. can. 1365 MMI e can. 1679 MIDI, che abrogano rispettivamente il can. 1368 CCEO e il can. 1682 CIC.